

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari. (237)	3
PRESIDENTE	3, 4
QUARELLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	3, 4
GIOLITTI	3
Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali. (<i>Approvato dal Senato</i>). (430)	4
PRESIDENTE	4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	4, 5, 6, 15
DOSI	6, 12
MARZOTTO	6, 8, 16
BRESCIANI TURRONI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	8, 9, 12, 15
LA MALFA	9, 12, 13, 15
FARALLI	12
ZERBI	12
MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	13
FOA	14
GIOLITTI	14
LECCISI	14
MONTAGNANA	15
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	21

La seduta comincia alle 9,30

ROSELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari. (237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari ».

In assenza del relatore, onorevole Marzotto, riferisco io stesso rimettendomi alla relazione ministeriale.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge non ha bisogno di particolare illustrazione. Si tratta di un provvedimento che la Camera precedente già aveva approvato. Raccomando alla Commissione di volerlo approvare anch'essa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOLITTI. Noi, in linea di massima, approviamo il disegno di legge. Vorremmo soltanto portare l'attenzione della Commissione sull'ultimo periodo della relazione a stampa, là dove si dice che il contributo viene concesso con riserva di detrazione sull'importo

che potrà essere liquidato a titolo di risarcimento dei danni di guerra. Noi siamo del parere che questa riserva non abbia motivo di essere espressa perché, se la Fiera del Levante ha avuto dei gravissimi danni di guerra cioè, certamente, non dovrebbe andare a detrimento del contributo.

PRESIDENTE. Siccome noi approviamo questo contributo per spese relative alla ricostruzione del quartiere fieristico danneggiato da eventi bellici, mi sembra che la riserva fatta nella relazione sia più che giusta.

QUARELLLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. È unicamente una forma prudenziale, essendo i 40 milioni concessi per danni di guerra.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato a favore dell'ente autonomo « Fiera del Levante » in Bari un contributo straordinario di lire 40 milioni, per spese relative alla ricostruzione del quartiere fieristico danneggiato dagli eventi bellici.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere predetto si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali. (Approvato dal Senato) (430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanzia-

mento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali ».

Prego il relatore, onorevole De' Cocci, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

DE' COCCI Relatore. In un Paese che come l'Italia può procurarsi i mezzi di pagamento per le importazioni essenziali ed indispensabili di materie prime o semilavorate (60 per cento, circa), strumentali (20 per cento, circa) e prodotti alimentari (20 per cento, circa), solo attraverso le esportazioni, è sempre stato auspicabile la predisposizione di strumenti rivolti a sostenere e ad incrementare le esportazioni.

La Commissione industria e commercio della Camera ha sempre sollecitato con particolare interesse, specie nel periodo 1950-51, l'attuazione delle garanzie dei crediti, l'istituzione di finanziamenti per le esportazioni. L'adozione dei rimborsi fiscali e magari sociali. La relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero per l'esercizio 1952-53 dedicava la terza parte conclusiva ai « provvedimenti rivolti ad eliminare gli squilibri negli scambi e a facilitare le esportazioni ». Quasi tutti i paesi esteri hanno fatto ricorso a istituti del genere e, talvolta, da molti anni. Ad esempio, l'organismo inglese per i finanziamenti alle esportazioni risale al 1929; ma già nel 1926 fu iniziata l'attività assicuratrice. In Norvegia fino dal 1922 la garanzia statale per la vendita a credito delle merci nazionali ai paesi esteri venne concessa nei riguardi delle banche norvegesi autorizzate a scontare le tratte all'estero.

La garanzia statale per i crediti all'esportazione fu introdotta in Svezia nel 1933 e nel Belgio nel 1935. Nel Canada l'« Export Credit Insurance Corporation », per la copertura dei rischi normali e politici, fu creata nel 1944; mentre in Francia nel 1946 vennero create la « Compagnie Française du Commerce Extérieur » e la « Compagnie Française d'assurance pour le Commerce Extérieur ». In Germania, nel 1949, la Compagnia di Assicurazioni e Crediti Hermes, assunse, per conto dello Stato, l'assicurazione dei rischi commerciali ordinari e di quelli politici. Successivamente è stato creato, da un consorzio di banche, l'Istituto di Crediti per l'esportazione (A. F. A. G.) con il compito di rilevare i finanziamenti a lunga scadenza. Sistemi più o meno recenti — in particolare per la garanzia dei crediti di esportazione — hanno la Svezia, i Paesi Bassi, la Spagna, etc. L'Italia ha, in proposito, delle tradizioni

non disprezzabili. In base al decreto legge 2 giugno 1927, n. 1046, integrato e modificato più volte, lo Stato garantiva i crediti degli affari di esportazione soggetti a rischi speciali, a causa o delle particolari caratteristiche dell'affare o della durata particolarmente lunga dei crediti stessi, ecc.

Il decreto-legge del 1927 ha funzionato soddisfacentemente, dal 1927 al 1942, anno in cui il sistema si è inceppato a causa della guerra. Su una massa globale di 1.399.425.259 lire di allora, furono garantite somme per lire 944.823.847, riguardanti — questo è interessante — per il 74 per cento la Russia e altri paesi dell'Europa orientale. Furono liquidati sinistri per lire 15 milioni 21 mila e 85 lire, somme totalmente recuperate. Il fondo era gestito dall'I. N. A., fatto questo che dimostra come detto Istituto abbia assolto lodevolmente al suo compito. Per i rischi normali è stata costituita a Roma, prima della guerra, la Società italiana assicuratrice crediti (S. I. A. C.), con facoltà di assicurazioni presso il Tesoro. Nella passata legislatura, il Governo presentò il 17 gennaio 1953, un disegno di legge comprendente solo la parte relativa alle assicurazioni dei crediti di esportazione soggetti a rischi speciali con un *plafond* di circa 10 miliardi per ciascuno degli anni 1951-52, 53-54, 54-55 e lo stanziamento di un miliardo per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia. Il disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione con lievi emendamenti, ma non dal Senato per l'anticipato scioglimento dello stesso.

Nell'attuale situazione dei nostri scambi con l'estero è assolutamente necessario ed urgente adottare tutti i provvedimenti atti a ridurre il notevole squilibrio della bilancia commerciale aiutando in particolare, con ogni possibile incentivo, le esportazioni. La nostra bilancia commerciale ha presentato nel 1952, come è noto, il *deficit* di lire 581 miliardi; nei primi nove mesi di quest'anno il *deficit* è di 449 miliardi. Modesta anche se concreta consolazione, è il constatare che il *deficit* è diminuito rispetto ai primi nove mesi del 1952 (460 miliardi) e che, sempre nei primi nove mesi di questo anno, le importazioni sono aumentate solo dello 0,98 per cento, mentre le esportazioni sono aumentate del 3,47 per cento. Non è il caso di drammatizzare né, soprattutto, di comprimere le importazioni; al massimo potremmo prendere in esame l'opportunità di revocare i provvedimenti di emergenza presi nel 1951 per incrementare le importazioni e riassorbire i crediti. Ma non sarebbe assolutamente pensabile andare

eventualmente al di là di provvedimenti del genere. Non dobbiamo nemmeno rinnegare la politica di liberalizzazione essenziale per un Paese come il nostro che esporta all'estero; dobbiamo se mai insistere perché detta politica sia attuata anche dagli altri paesi. Dobbiamo riequilibrare i nostri scambi al più alto livello possibile mettendo in grado i nostri esportatori di competere ad armi pari con gli agguerritissimi concorrenti degli altri paesi. Al Senato, il Senatore Jannacone, che è stato uno dei più autorevoli critici del disegno di legge, almeno per quanto si riferisce alla prima parte, ricordava la necessità di provvedere a ridurre l'elevatezza dei costi. Noi abbiamo molto insistito su questo punto anche recentemente, in sede di discussione dei bilanci.

È però opportuno ricordare che gli esportatori italiani hanno perduto notevoli affari non per la elevatezza dei costi ma perché non potevano concedere crediti a lunga scadenza o non erano in grado di affrontare determinati rischi, a carattere eccezionale. Per esempio la fornitura di filobus per l'Avana; una massiccia fornitura di molini per il Brasile da noi declinata per i motivi suddetti e fatta poi dalla Svizzera a prezzi maggiorati del 35 per cento.

PRESIDENTE. Questo non credo sia stato un ottimo affare.

DE' COCCI, *Relatore*. L'ardita espansione del commercio germanico arriva a concedere quattro o cinque anni di pagamenti dilazionati. L'esempio tipico è costituito dalla partecipazione Krupp nelle acciaierie che debbono essere costruite in India (affare di 150 milioni di dollari). Per assicurarsi grosse quote di forniture Krupp si è impegnato a fornire 20 milioni di dollari di macchinario.

La Germania ha negoziato forniture speciali con la Grecia sulla base di crediti per 5-10 anni, la Volkswagen Company è decisa a costruire una fabbrica in Brasile e una in Argentina. I contratti firmati negli ultimi anni comprendono, fra l'altro, un maglio e un laminatoio per il Giappone, un laminatoio per la Norvegia, un'acciaieria per la Turchia; un impianto per il petrolio sintetico nel Sud Africa. Recentemente i tedeschi pare abbiano offerto alla Persia un credito di 60 milioni di dollari il cui rimborso dovrebbe cominciare dopo tre anni ed essere completato nei cinque anni. Alla Persia 500 autobus sono stati offerti con il 50 per cento in contanti e il resto a cinque anni.

Ho citato il caso tipico della Germania per dimostrare quale sia il ritmo con il quale oggi

si svolgono le iniziative per vincere la battaglia delle forniture. Per quel che ci riguarda noi non possiamo pretendere di forzare le esportazioni fino a questo punto. Siamo ben lontani, per fortuna, dal creare vuoti nel mercato interno, capaci di originare spinte inflazionistiche. Anche se dobbiamo ammirare il dinamismo della Germania noi non dobbiamo trascurare le crisi tremende che la Germania ha avuto dopo i periodi di grande euforia produttivistica.

Sia pure con maggiore cautela anche l'Inghilterra sta facendo tutto il possibile per forzare l'esportazione; vi è una tendenza recente a costituire apposite corporazioni di settore per potere alimentare con crediti adeguati le correnti di esportazioni verso paesi stranieri. L'Italia, pur senza mettersi su questo piano, sarebbe tuttavia in grado di affrontare un programma minimo; e questo minimo può essere, appunto, costituito dal presente disegno di legge, abbastanza modesto, con finalità circoscritte. Basta rileggere il titolo di esso: « Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali ».

Desidero ricordare che il disegno di legge, per questa parte, non è per nulla improvvisato, o fatto frettolosamente. La sua elaborazione è frutto di lunga discussione durata anni in sede di C. I. R. È intervenuta anche la Banca d'Italia che ha mandato persino una delegazione apposita in Gran Bretagna a studiare quel sistema. Sarebbe assurdo pretendere di modificare un sistema accuratamente studiato magari con emendamenti presentati all'ultimo momento da qualche collega (non alludo, evidentemente, agli emendamenti elaboratissimi del collega onorevole Marzotto)...

PRESIDENTE. E a quali, allora?

DE' COCCI, Relatore. A quelli di alcuni colleghi, qui non presenti, che ieri discutendo a parte della questione, avevano in animo di presentarli.

Per quanto riguarda il titolo primo, il sistema che l'Italia sceglie riguarda solo le forniture speciali. Quindi, non tutte le esportazioni, non tutto il giro di affari come, per esempio, è previsto dal sistema inglese. La espressione è elastica ed è bene che sia così. Naturalmente anche se in linea generale si intende per forniture speciali la vendita di beni strumentali con pagamento dilazionato, dobbiamo anche ammettere che un gruppo italiano possa effettuare grosse forniture, ad esempio, tessili, ad un paese straniero consi-

derando tuttavia la merce come fornitura speciale per farla rientrare nel quadro dei prodotti coperti da assicurazione. L'articolo 9 potrà creare una specie di giurisprudenza. Nel comitato sono rappresentanti gli esponenti responsabili dei vari settori economici.

DOSI. Tranne gli operatori

MARZOTTO. E i lavoratori.

DE' COCCI, Relatore. Personalmente avrei visto molto volentieri un comitato più ampio con rappresentanti delle categorie interessate e non posso dimenticare l'esempio britannico in cui il comitato è composto esclusivamente da uomini di affari; dipendente dallo stato è soltanto il funzionario che sovrintende a tutto l'andamento dei lavori.

Nella precedente legislatura io stesso proposi un emendamento per includere i rappresentanti delle categorie degli operatori e dei lavoratori. Poiché al Senato il disegno di legge è stato approvato nella forma attuale, l'unica soluzione è chiedere al Ministro di soddisfare questa esigenza in sede di nomina ministeriale dei membri del Comitato, anche se nella legge questo criterio distributivo non è precisato.

Penso perciò che si debba rinunciare ad insistere poiché ogni modifica rimanderebbe l'entrata in vigore del disegno di legge. Ogni settimana perduta può essere di grave danno trattandosi di forniture che noi potremmo effettuare e che invece non effettuiamo.

Comunque, quale che sia la composizione del Comitato, esso costituirà sempre la garanzia della migliore valutazione dei rischi che dovranno essere affrontati, rischi che possiamo classificare da diversi punti di vista.

Noi possiamo infatti dividerli in: eventi naturali (terremoti, catastrofi, guerre, sommosse) ed eventi dovuti alla volontà di stati esteri. Per quanto riguarda le statistiche, l'Inghilterra assegna il 59 per cento dei rischi a sinistri, coperti da garanzia, dovuti a cause valutarie, il 38 per cento a difficoltà o rifiuto da parte di pubbliche autorità; il resto a insolvenza. Sono, però, tutti eventi che non sono valutabili in base ad un calcolo delle probabilità, tenendo conto dei dati della scienza. Anche perciò è comprensibile come la gestione del fondo sia stata affidata ad un istituto statale mentre la sovrintendenza sia stata data ad un comitato composto essenzialmente di tecnici.

Tenuto conto di questo, il fondo oggi stanziato per coprire questi rischi, anche se modesto, può essere ritenuto sufficiente per

un avviamento del problema. Se noi verificheremo, tra qualche mese, che l'esperimento è stato fecondo, nulla ci impedirà di ampliare il *plafond*. Tanto più che, per l'esercizio finanziario, l'ammontare potrà essere deciso agevolmente in sede di discussione del bilancio del tesoro. Se la cifra dovesse essere ritenuta esigua qualche cosa si potrà pur sempre fare. Purché la garanzia venga data ad affari veramente nuovi ed impossibili senza garanzia.

Qui sarà essenziale l'attività selezionatrice del Comitato. A tal proposito desidero rivolgere un invito formale al futuro Comitato affinché operi le selezioni con la massima oculatezza dando un incentivo particolare alle aziende metalmeccaniche, ed in particolare a quelle controllate dallo Stato attraverso l'IRI.

Passando all'organizzazione funzionale, bisogna affrontare il problema della scelta dell'Ente al quale viene affidata la gestione del fondo. È stato scelto, tenendo conto dell'esperienza già fatta nel 1927, l'Istituto Nazionale Assicurazioni. In fondo, in tutti i paesi europei, soprattutto in Gran Bretagna e in Francia, la gestione della garanzia è stata affidata ad enti di diritto pubblico. Mi sembra che la via seguita non sia casuale, tanto più che non si tratta di normale attività assicuratrice da farsi in base a calcoli attuariali.

È stato obiettato che affidare la gestione dell'assicurazione all'INA crea una situazione di monopolio per un Ente ai danni degli altri enti assicuratori. Ora, a bene esaminare il sistema previsto dal disegno di legge non possiamo affatto parlare di monopolio perché le norme sottoposte al nostro esame prevedono oltre all'assicurazione diretta anche la riasicurazione, dando modo alle imprese assicuratrici private di curare liquidazioni d'affari. Le stesse imprese possono acquistare percentuali di assicurazioni integrative oltre il massimo assegnato dalla gestione statale. Inoltre, rimane sempre alle imprese private il vasto campo dell'assicurazione dei rischi normali, poichè è evidente che se si creasse un Istituto che assicurasse tutti i rischi dovremmo fra questi comprendere, ad esempio, quelli delle aziende agricole che svolgono normale attività di esportazione, onde ne seguirebbero evidenti contrasti.

Al Senato anche i critici più feroci si sono astenuti dal criticare il titolo secondo. Il pregio delle norme contenute in questo titolo si riassume soprattutto nel far capo ad un nuovo recente istituto in fase di avviamento

specializzato nelle operazioni a medio termine. Anche a questo proposito si è rinunciato alla creazione di complessi nuovi. Il *plafond* è notevole; si tratta di 40 miliardi. E dobbiamo anche tenere presente che altri fondi potranno essere messi a disposizione del medio credito. A coloro che obiettano che una gamma troppo ristretta di istituti può essere dannosa, si può osservare che la legge 25 luglio 1949 interessa tutti gli istituti regionali previsti da una precedente legge per il finanziamento per le piccole e medie industrie e tutta quella vasta gamma di istituti che si è venuta concretizzando. Quindi, gli istituti che possono operare in questo campo (oltre agli istituti regionali che hanno per sportelli gli sportelli di tutte le casse di risparmio esistenti nelle rispettive regioni) sono in numero notevole.

Un merito di questo titolo, d'altra parte, è il non aver posto in discussione il nostro sistema bancario; il che sarebbe una cosa veramente grave e delicata. Non è il caso di ricordare che l'attuale disciplina creditizia è oggetto di revisione e rimetterla in discussione, in questa sede, sarebbe quanto meno inopportuno.

È da ricordare che un articolo di questo titolo II prevede un'aliquota degli interessi a carico dello Stato, in modo che i nostri esportatori si troveranno in posizione di vantaggio anche nei confronti dei paesi esteri, in quanto sarà loro possibile operare ad un tasso inferiore. Non starò ad attardarmi ulteriormente nella illustrazione dei vari punti di vista e delle critiche più o meno fondate che possono essere rivolte al provvedimento o delle ragioni che militano in favore del suo accoglimento, sono a disposizione dei colleghi, in sede di discussione generale, relativamente alle obiezioni che essi volessero muovere. Il presente provvedimento di legge, certo, non esaurisce l'azione governativa a sostegno della nostra esportazione. Possiamo essere tutti d'accordo, forse, su un punto: che il provvedimento potrà essere perfezionato e potenziato, tenendo conto dei suoi risultati pratici. Potremmo, fra qualche mese, farci promotori di una proposta di legge tendente a maggiormente stimolare il Governo a tener conto dei risultati che l'esperienza potrà insegnarci in questo campo. È auspicabile, pertanto, che il Governo proceda sulla via dell'incentivo di ogni genere a favore delle nostre esportazioni. In particolare, per quanto riguarda il rimborso degli oneri fiscali e, magari, anche — non esito a dirlo — degli oneri sociali. Per quanto

si riferisce ai rimborsi fiscali siamo già a buon punto. Circa gli oneri sociali occorre, invece, studiare con molta cura il problema, specie se si tiene presente che gli oneri sociali rappresentano, in Italia, qualche cosa come il 60 per cento rispetto al salario.

Concludendo colgo l'occasione per esprimere la mia piena adesione all'iniziativa presa dall'onorevole La Malfa onde giungere ad una limitazione concordata di tutti i provvedimenti del genere, limitazione che avrebbe potuto trovare sistemazione nel titolo II. Ad ogni modo, l'ultimo articolo del disegno di legge conferma ancora una volta questa nostra buona volontà. Per il momento noi dobbiamo, sia pure in ritardo, fare qualche cosa in modo da non perdere più le buone possibilità che si presentano, così come abbiamo fatto per il passato. Occasioni che non si riferiscono soltanto al riequilibrio della bilancia commerciale — il che può essere considerato come una cosa astratta — ma costituiscono una pratica possibilità di occupazione di mano d'opera operaia.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a superare le loro eventuali legittime riserve o gli eventuali dubbi, e approvare il presente disegno di legge, considerandolo, se non altro, come una prova di buona volontà del Governo in questo settore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua chiara, intelligente ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRESCIANI-TURRONI, Ministro del commercio con l'estero. Non ho proprio nulla da aggiungere alla chiara e precisa relazione dell'onorevole De' Cocci. Desidero soltanto richiamare l'attenzione della onorevole Commissione sulla urgenza di approvare questo disegno di legge. Sono oggetto — si può dire quotidianamente — di insistenze e di pressioni da parte degli esportatori ansiosi di conoscere quando questo disegno di legge, che si trascina ormai da parecchio tempo, diventerà finalmente legge. Noi abbiamo degli affari — essi dicono — e aspettiamo. Molte imprese hanno in corso dei contratti e attendono che la legge venga approvata dal Parlamento per renderli esecutivi. Se il disegno di legge viene rimandato ulteriormente, si perderà troppo tempo. Mi sembra, pertanto, che anche in questo caso, come in tanti altri, valga il proverbio in forza del quale chi dà poco ma presto, dà molto di più di chi ha intenzione di dar molto ma con un ritardo più o meno lungo.

Desidero anche accennare ad un punto toccato dall'onorevole De' Cocci. Si dice — da qualcuno — che l'assunzione dei rischi a carico dello Stato, per quanto riguarda il primo titolo del disegno di legge, sia limitata a 30 miliardi di lire per ciascun esercizio. Orbene, mi permetto di fare osservare che questa cifra di 30 miliardi di lire, che è superiore di molto alla cifra (10 miliardi) contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera nel corso della passata legislatura, è in stretta connessione con la cifra di 40 miliardi che rappresenta l'aumento delle disponibilità dell'Istituto centrale per il medio credito, portate da 60 a 100 miliardi. Se noi, adesso, portassimo, per esempio, l'ammontare dei rischi che potranno essere assunti dallo Stato, secondo il primo titolo, da 30 a 100 miliardi, determineremmo necessariamente uno squilibrio fortissimo. Dovremmo, allora, aumentare in proporzione la disponibilità dell'Istituto di medio credito, cosa che avrebbe, senza dubbio, delle gravi conseguenze perché il criterio dal quale si è fatto guidare il Governo nel fissare questo aumento di 40 miliardi è stato quello di finanziare i crediti per l'esportazione cercando, al tempo stesso, di evitare che questi finanziamenti rappresentassero una spinta inflazionistica.

Se noi aumentiamo questa cifra portandola al di sopra dei 40 miliardi (che è la cifra massima) noi entreremmo in una zona pericolosa. Non si deve, infatti, dimenticare che il finanziamento dei crediti all'esportazione significa, almeno per i tre quarti, rinunciare ad una contropartita. La contropartita verrà, in un secondo momento, ma per intanto si determina un vuoto.

Per quanto riguarda l'esportatore singolarmente preso, la cosa non ha importanza. A lui giova il denaro, che sia dello Stato o di un Istituto la cosa poco conta. Invece, per quanto riguarda l'economia nazionale, questa nuova espansione di crediti rappresenta una vera e propria operazione inflazionistica.

Dando la possibilità all'Istituto di credito di provvedere a questi 40 miliardi con risorse che non obbligano alla creazione di nuova moneta, abbiamo pensato che si possa allo stesso tempo stimolare la nostra attività esportatrice ed evitare il pericolo di una inflazione.

MARZOTTO. Innanzi tutto ritengo doveroso complimentarmi per la cura e lo scrupolo con cui è stato elaborato il presente disegno di legge. Non vedo però la necessità di evitare di esaminare anche noi, a fondo, questo provvedimento e — eventualmente — apportarvi

delle modifiche, con opportuni emendamenti. Pertanto, mi sembra doveroso, come prima cosa, sgomberare il terreno da un errore; e cioè che il tempo che si sia per perdere nel presentare e discutere gli emendamenti (determinando il ritorno al Senato del disegno di legge) sia tutto tempo inutilmente perduto. Io, come tutti, mi sento legato ai problemi degli esportatori e alle loro esigenze e conosco le ragioni e mi rendo conto della fretta che essi hanno di vedere approvato il provvedimento. Però, credo, non saranno due o tre mesi di tempo, necessari per completare l'« iter » della legge, a pregiudicare una situazione che si trascina ormai da anni. D'altra parte, per applicare e rendere esecutiva la legge, bisogna che Istituti idonei allo scopo la traducano in pratica.

Ora, secondo me, l'Istituto Nazionale Assicurazioni, che dal 1923 ha sempre fatto il ramo « vita », non può rimettersi di punto in bianco a fare ciò che, nel 1923, ritenne di dovere scartare (articolo 65 della legge 23 aprile 1923.).

Al contrario, l'Unione Italiana di Riassicurazione, dal 16 febbraio 1939, è stata incaricata dell'assunzione per conto dello Stato della securtà di rischi concernenti determinati affari. Con legge 3 giugno 1940, n. 767, si è avuta l'assunzione da parte dello Stato della riunificazione dei rischi ordinari, inerenti la flotta italiana, ed eccedenti le capacità di copertura del mercato nazionale privato. Con successive leggi, l'Unione Italiana di Riassicurazioni ottenne dallo Stato il diritto di recuperare i relitti di navi abbandonate, quello di assumere navi da carico; ed infine il 17 maggio 1946, l'Unione assicurò per conto dello Stato, i rischi di trasporto eccedenti la capacità di copertura del mercato.

Questo complesso di leggi prova che detto Istituto è stato, fin dalla sua costituzione, sempre incaricato di riassicurare i rischi che esorbitassero dalla capacità di copertura del mercato nazionale privato. Questo Istituto appartiene per il 33 per cento all'Istituto nazionale assicurazioni, per il resto ed altre categorie.

Se ci affidiamo all'Istituto nazionale delle assicurazioni non passeranno meno di quattro o cinque mesi prima che esso sia in grado di attrezzare i suoi uffici per svolgere questo lavoro.

D'altra parte, se noi perdiamo un paio di mesi per rimandare al Senato questo disegno di legge, per renderlo funzionalmente più efficiente, daremo — praticamente — maggior impulso all'esportazione.

Sgomberato il terreno dalla pregiudiziale sollevata dal relatore, mi sia consentito esaminare il merito osservando, innanzitutto, che il disegno di legge assicura circa un 5 per cento delle nostre esportazioni; il che è cifra assai esigua sol che lo si confronti con il 20 per cento della Germania.

Il Ministro Bresciani-Turroni ha parlato di zona pericolosa, di inflazione.

Certo, noi non ci troviamo in una posizione florida, ma io credo, appunto per ciò, che noi dovremmo rischiare più di quello che si potrebbe o che potrebbero rischiare i paesi come l'America o la Svizzera che hanno una solida bilancia commerciale. Se noi provocassimo una spinta inflazionistica tentando qualche operazione che potrà darci notevoli vantaggi sui mercati internazionali, varrebbe la pena di provare; ma provare rimanendo in una specie di modesto giuoco internazionale, significa cadere egualmente nell'inflazione senza, d'altro canto, per bene che vada, risolvere nulla. E se andrà male si comprimerà maggiormente il tenore di vita della popolazione, cosa che nessuno certamente vuole.

Quindi, tanto vale tentare come ha tentato la Germania, naturalmente con quella prudenza che non mancherà ai nostri dirigenti della finanza.

In questi ultimi giorni ho avuto notizia di grosse operazioni che si potrebbero compiere nel nord America. Per esempio, la costruzione di un centinaio di chiese in quel paese. Questo sarebbe un grosso affare che però richiederebbe un'assicurazione dei rischi finora non prevista.

LA MALFA. Non vedo perché la costruzione di tutte queste chiese sarebbe un affare.

MARZOTTO. E perché? Che c'è di strano? Si tratta di un lavoro come tutti gli altri. Anzi, in esso vi prendono parte soprattutto i piccoli artigiani, marmisti, lavoratori di cose artistiche che hanno bisogno di sentirsi tutelati per potere tentare l'impresa.

Vedrei, pertanto, più rispondente alle nostre necessità un fondo non di 30 ma di 100 miliardi.

Bisogna inoltre chiarire cosa significhi il deposito di un primo fondo di 500 milioni. Questo primo fondo potrà essere eventualmente seguito da altri nel caso che esso non sia assolutamente sufficiente? Penso che non si debba rimanere ancorati a questa disponibilità troppo esigua.

Altri punti essenziali ritengo debbano essere emendati,

A tal fine ho predisposto una serie di emendamenti, di cui desidero darvi lettura.

Li illustrerò, se la Commissione lo riterrà necessario, uno per uno, in sede di esame dei singoli articoli.

Ecco i miei emendamenti:

TITOLO 1°.

Al titolo approvato dal Senato sopprimere le seguenti parole: soggetti a rischi speciali.

ART. 1.

Sostituire al primo comma i seguenti due:

L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata, sotto la sovrintendenza del Comitato di cui all'articolo 9, ad assumere e gestire per conto dello Stato, per la parte che eccede le possibilità di copertura del mercato nazionale ed estero, in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia dei rischi ordinari dell'insolvenza commerciale inerente al commercio di esportazione con l'estero, nonché la garanzia, relativamente ai rischi straordinari indicati nell'articolo 3, dei crediti di durata superiore ad un anno, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali, in relazione alla concorrenza estera ed alla situazione del mercato internazionale.

I rischi di cui sopra sono assunti dalle imprese di assicurazione alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 9.

Nel terzo comma, aggiungere in fine:

Può altresì consentire, in casi eccezionali, che la garanzia decorra dal momento in cui si inizia l'approntamento della fornitura, a copertura del rischio di cui all'articolo 3, n. 4, qualora esso si verifichi prima delle scadenze rateali o della spedizione di cui al comma precedente.

Nell'ultimo comma sostituire alla parola: Istituto, la parola: Unione.

ART. 2.

Sostituire il secondo comma col seguente nuovo testo:

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Unione italiana di riassicurazione, al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

ART. 3.

Nel primo comma sostituire alle parole iniziali: Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato *le parole:* Le riassicurazioni dei rischi straordinari che l'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata.

Nell'ultimo comma sopprimere dalle parole: e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, *fino alla fine.*

ART. 5.

Nel secondo comma sostituire alle parole: il 70 per cento; *le parole:* l'80 per cento.

ART. 6.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il suo ammontare è liquidato alle date stabilite nei contratti di assicurazione e riassicurazione, stipulati a norma della presente legge, con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza; ed indipendentemente dall'ammontare delle somme disponibili nel fondo di garanzia di cui all'articolo 15.

ART. 7.

Nel secondo comma sostituire alle parole: sei mesi, *le parole:* due mesi.

Nel terzo comma sostituire alle parole: nove mesi, *le parole:* quattro mesi.

Nel quarto comma sostituire alle parole: dodici mesi, *le parole:* sei mesi.

Nel quinto comma sostituire alle parole: dodici mesi, *le parole:* sei mesi.

Nel sesto comma sostituire alle parole: dodici mesi, *le parole:* sei mesi.

Nel sesto comma sostituire alle parole: dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, *le parole:* dell'Impresa assicuratrice.

Nel settimo comma sostituire alle parole: l'Istituto nazionale dell'assicurazioni è surrogato, *le parole:* l'Impresa assicuratrice è surrogata.

Nel settimo comma sostituire alle parole: all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate, *le parole:* alle Imprese di assicurazione o di riassicurazione.

ART. 8.

Nel primo comma sostituire alle parole: Istituto nazionale delle assicurazioni, *le parole:* Unione italiana di riassicurazione.

Fra il primo e il secondo comma aggiungere il seguente comma:

I rapporti di riassicurazione fra l'Unione italiana di riassicurazione e le imprese assicuratrici sono regolati da apposite convenzioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 9.

Nell'attuale secondo comma sostituire alle parole: i premi riscossi, *le parole:* i premi di riassicurazione riscossi, *e alle parole:* Istituto nazionale delle assicurazioni, *le parole:* l'Unione italiana di riassicurazione.

Aggiungere il seguente comma:

La gestione tenuta dall'Unione italiana di riassicurazione per conto dello Stato a norma dell'articolo 1 è oggetto di apposito rendiconto annuale, sottoposto al Parlamento per il tramite del Ministero del tesoro.

ART. 9.

Nel primo comma aggiungere in fine:

2 rappresentanti delle categorie produttive interessate all'esportazione di cui uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori.

Nel primo comma sostituire alle parole: 1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, *le parole:* 1 rappresentante della Unione italiana di riassicurazione.

Sostituire all'ultimo comma i seguenti due:

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del precedente comma in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono insindacabili.

Al disimpegno dei servizi di segreteria provvede l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, a norma dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 10.

Nel comma unico dopo le parole iniziali: La concessione della garanzia statale, *aggiungere le seguenti parole:* per i rischi straordinari.

ART. 13.

Nel primo comma sostituire alle parole: 30 miliardi, *le parole:* 100 miliardi.

Nel secondo comma sostituire alle parole: 30 miliardi, *le parole:* 100 miliardi.

TITOLO II.

Al titolo approvato dal Senato sopprimere le parole: relative a forniture speciali.

ART. 20.

Nel comma primo dopo le parole: con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge, *aggiungere le seguenti parole:* con gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche d'interesse nazionale e le altre aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che vengano designate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in ragione della loro importanza ed esperienza nel campo del finanziamento del commercio estero.

Nel comma primo, lettera a) sostituire alla parola: speciali, *le parole:* a norma dell'articolo 1, comma primo.

Nel secondo comma sostituire alla parola: speciali, *le parole:* a norma dell'articolo 1, comma primo.

ART. 21.

Nel secondo comma sopprimere dalle parole: e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, ecc.; *fino alla fine.*

ART. 22.

Nel primo comma sostituire alle parole: assunta per conto dello Stato, *le parole:* autorizzata dal Comitato di cui all'articolo 9.

Nel primo comma sostituire alle parole: di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, *le parole:* ammesse al riscontro o all'anticipazione a norma del precedente articolo 20.

ART. 25.

Nel primo comma sostituire alle parole: Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare in via transitoria, *le parole:* Il Mediocredito potrà utilizzare, per le operazioni di cui al precedente articolo 20.

ART. 29.

Nel primo comma sostituire alle parole: 500 milioni, *le parole:* un miliardo.

FARALLI. Mi limito ad esprimere il mio parere sulla questione della scelta dell'Istituto assicuratore.

Debbo subito dire di essere contro l'emendamento Marzotto, coerentemente con l'atteggiamento che il mio gruppo assunse quando si trattò di assicurare e riassicurare i rischi marittimi. Le stesse ragioni che allora noi adducemmo per giustificare la nostra opposizione le potremmo ripetere oggi. Noi elevammo delle accuse molto precise contro alcune società assicuratrici, specialmente di Genova, e proponemmo che fosse l'Istituto Nazionale Assicurazioni ad assumersi questo onere, perché non è esatto che detto Istituto non abbia una attrezzatura adeguata a questa nuova esigenza.

MARZOTTO. Questa attrezzatura sarà clandestina perché, per legge...

FARALLI. L'Istituto ha un'attrezzatura tale da consentirgli di potere esercitare questa nuova attività nel migliore dei modi.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Marzotto non accennasse alla incapacità dell'Istituto ma solo al fatto che, per attrezzarsi, (pur avendone potenzialmente la capacità e la possibilità) occorre del tempo.

FARALLI. Questo non è il vero fondo della questione.

Comunque, si pensi ai casi dell'industria privata allorché viene a trovarsi nella condizione di allargare la propria sfera di attività aggiungendo un'altra branca al proprio lavoro: si allargano le attività e si ottiene un minore costo di gestione generale.

L'Istituto nazionale assicurazioni oggi è un organismo così vasto da essere certamente in grado, nel volgere di brevissimo tempo, di assolvere pienamente il suo nuovo compito.

Pertanto, noi siamo contrari agli emendamenti dell'onorevole Marzotto e insistiamo perché il Governo rimanga sulla sua linea, vale a dire di affidare l'esercizio di questa attività all'I. N. A.

ZERBI. Signor Presidente, siamo di fronte a 37 emendamenti che rappresentano un materiale organico per rinnovare profondamente il sistema della legge proposta. Credo, d'altra parte, che sia giusto che ognuno di noi abbia un minimo di tempo per esaminare le conseguenze degli emendamenti proposti. Difficilmente, proseguendo nella discussione, potremmo arrivare, in questa seduta, a delle conclusioni soddisfacenti; mi permetto, quindi, di proporre un brevissimo rinvio della discussione.

DOSI. La lettura del presente disegno di legge genera spontanee e ovvie considerazioni. Innanzi tutto si tratta di un provvedimento

assai modesto rispetto alle aspettative degli operatori fondate su delle ragioni che sono ormai universalmente note. Considerazioni anche di carattere formale possono essere fatte sulla espressione « affari speciali » che non si comprende, con esattezza se abbia riferimento a motivi merceologici o a considerazioni di entità. Così come non si comprende chiaramente l'espressione « intesa fra Istituto commercio estero e I. N. A., per quanto concerne l'istruttoria delle pratiche » il che fa pensare a possibili dissidi o comunque a ritardi (il che suggerirebbe l'opportunità che l'istruttoria fosse affidata unicamente all'Istituto del commercio estero, sia pure previa intesa con l'I. N. A., nell'assenza dei rappresentanti qualificati degli operatori in seno al Comitato).

In ogni caso si tratta di un provvedimento che ha avuto una gestazione assai lunga. L'aspettativa da parte degli esportatori è stata espressa sia con l'intervento presso il Ministero sia attraverso la stampa che più volte ha trattato la questione.

Tenuto conto che si tratta di un primo passo e che è nostra intenzione di fare una esperienza che dovrà permettere ulteriori provvedimenti a più ampio respiro, io credo che, tutto sommato, sia preferibile non ritardare ulteriormente il « varo » di questo provvedimento, riservandoci di seguirne l'attuazione. Pertanto, non condivido la proposta dell'amico onorevole Zerbi circa il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Molto probabilmente, rinviare la discussione, significherebbe rimandarla a dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

ZERBI. Poiché mi avvedo che un rinvio non potrebbe che impedire l'approvazione del disegno di legge prima delle ferie natalizie, dichiaro di ritirare la mia proposta.

LA MALFA. Innanzi tutto, faccio i miei più vivi complimenti al professore Bresciani-Turroni, Ministro del commercio con l'estero, soprattutto per quanto si riferisce alla seconda parte del provvedimento. Confesso che io non sono riuscito a portare il limite di finanziamento a quei 40 miliardi, senza sentirmi obiettare che si correva il rischio di precipitare verso l'inflazione. Quindi è merito del professore Bresciani-Turroni l'essere riuscito a convincere che con 40 miliardi non si sarebbe corso il rischio della tanto temuta inflazione (il che mi porta a pensare che se si andasse anche oltre i 40 miliardi non ci sarebbe un maggiore rischio inflazionistico).

La mia impressione è che una completa liberalizzazione anche in questo settore rap-

presenta veramente un passo avanti nella politica commerciale del nostro Paese.

Mi congratulo anche con l'onorevole De' Cocci per la brillante relazione e la seria indagine condotta in seno ad organismi internazionali. Effettivamente, al tempo in cui avevo la responsabilità del Ministero, io ho guardato sia al problema delle assicurazioni come a quello dei finanziamenti rivolgendomi sia all'O. E. C. E. che all'Assemblea di Strasburgo. Anzitutto, provvedimenti come quelli dei crediti e delle assicurazioni dei rischi che riguardano paesi extraeuropei mettono in evidenza la nostra posizione di inferiorità. Noi non possiamo lanciarci a cuor leggero nello affrontare provvedimenti di questo genere perché abbiamo una struttura economica molto debole, onde non possiamo metterci a rincorrere paesi molto più forti di noi. Ecco perché la soluzione del problema non può che avere aspetti multilaterali e indiretti: svolgendo cioè un'azione tendente ad impegnare i paesi economicamente più forti a svolgere una certa politica coordinata. E ciò ha molta importanza soprattutto nel campo dei crediti. Noi tutti sappiamo che il costo del denaro in Italia è estremamente alto rispetto a taluni altri paesi. Quindi, per quanto si facciano concessioni speciali, si tratta sempre di una situazione pericolosa. C'è un problema, anche in questo caso, di specificazione del credito.

Una disciplina del credito ci darebbe il beneficio di un costo del denaro molto più basso.

Desidero sottolineare che a Strasburgo ho trovato una certa solidarietà da parte degli inglesi perché la concorrenza tedesca è molto più forte. Pregherei, perciò, il Ministro Bresciani-Turroni di seguire questa parte della nostra azione in campo internazionale, perché sono sicuro che è possibile trovare vaste adesioni in una politica di disciplina dei crediti. Debbo poi dire all'onorevole De' Cocci che già in sede di O. E. C. E. il problema della disciplina dei rimborsi fiscali è stato affrontato.

All'onorevole Marzotto, dirò che sono perplesso sulla possibilità che la Commissione possa discutere adeguatamente il provvedimento. Tuttavia, se la Commissione decidesse di farlo, vi sono alcuni punti sui quali vorrei portare la mia attenzione. Non sono riuscito a comprendere chiaramente perché all'articolo 3, dove si parla di « difficoltà di trasferimento valutario » si dice che questo « rischio può essere liberamente assunto per paesi a moneta convertibile ».

È quasi inutile dirlo, ma quando noi siamo un paese con moneta non convertibile e non

produciamo tutte le specificazioni dell'ultimo comma dell'articolo 3, noi rendiamo veramente arduo il compito di farsi coprire un rischio. Cosa diciamo, in sostanza, all'ultimo comma dell'articolo 3? Che lo Stato deve garantire il pagamento di quella speciale fornitura. Se un esportatore, nel nostro regime valutario, venisse dal Governo italiano a chiedere la fornitura solo a patto che lo Stato italiano garantisca il pagamento, sarebbe questa considerata una richiesta arbitraria.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. In tutti i paesi con economia arretrata, specialmente in quelli dell'America Latina, esistono leggi che prevedono che le somme dovute a creditori esteri in conto capitali e interessi, non possono essere oggetto di provvedimenti di blocco.

LA MALFA. C'è una legislazione che disciplina la materia...

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. L'ultima è stata la Grecia.

LA MALFA. Comunque, a me pare che, molte clausole siano eccessivamente restrittive. C'è anche un altro punto pericoloso ed è il punto 4 dell'articolo 3 dove si parla di divieti del Governo. Il Governo italiano può porre dei divieti in questa materia, per esempio in tempo di guerra, ecc., ma tutto ciò è regolato da una legislazione speciale e non da un contratto di assicurazione. Mi pare una eccezione grave l'introduzione di un principio che non entra nella logica del sistema assicurativo. direi che è pericoloso creare un simile precedente. Non possiamo coprire il rischio di un atto legislativo del Governo italiano con una assicurazione. Ho voluto richiamare la vostra attenzione su questo punto, ma non vorrei assumermi la responsabilità di ritardare il provvedimento. Pregherei, però, la Commissione, se il Ministro è d'accordo, di chiarire che le domande vanno presentate, in ogni caso all'Istituto del Commercio estero. Una istruttoria di intesa comincia ad essere un problema di documentazione per cui, alla fine, non si viene a sapere con esattezza a chi spetti l'accertamento.

Mi consenta, infine, il Ministro del commercio con l'estero, di richiamare la sua attenzione sul fatto che non si tratta solo di valutazione assicurativa. È anche un problema di mercato, di valutazione generale, onde dovrebbe essere più idoneo il Ministero del commercio con l'estero ad esprimere i pareri e ad istruire le domande poiché esso è in condizione di conoscere le condizioni valutarie economiche generali.

FOA. Desidero soltanto ricordare che in sede di discussione del bilancio del commercio estero, sia in Commissione che in Aula, la parte che io rappresento ha avuto occasione di anticipare in qualche modo un giudizio di massima su questo provvedimento. Avevamo espresso un certo scetticismo sull'utilità di questo provvedimento, scetticismo ragionato e più moderato per quanto riguarda il finanziamento dei crediti medesimi, più profondo e più grave per altri provvedimenti di estensione in materia di rimborsi fiscali. È chiaro che esaminare un problema di questa importanza in Commissione può essere utile, ma in questo caso particolare, dati i motivi di urgenza e dato il dibattito svoltosi al Senato (nonché la utilità che il provvedimento riveste per le esportazioni), credo sia più opportuno giungere ad una rapida conclusione. A parte questo caso, non vorrei, però, che si finisca col discutere in Commissione, a pezzi e bocconi, quello che deve essere il piano organico della nostra esportazione. Noi, pertanto, non ci opponiamo all'approvazione di questo provvedimento, ma dichiariamo di conservare tutte le possibili riserve per altri futuri provvedimenti di cui questo possa costituire un anello. Riguardo al presente provvedimento, poi, ci rivolgiamo al Ministro, che ha una notevolissima influenza nella determinazione di questa attività, per sottolineare che l'impiego di questo strumento può essere eccellente o pessimo, a seconda dell'impostazione generale con la quale verrà usato. Se detto strumento sarà usato allo scopo di sollecitare e stimolare correnti di scambio, senza deleterie discriminazioni o limitazioni, esso potrà considerarsi positivo; se invece si porranno in essere situazioni di privilegio in favore di limitati gruppi di operatori, allora il provvedimento non potrà essere che negativo.

GIOLITTI. Noi condividiamo tutte le osservazioni e le riserve espresse dall'onorevole Foa.

È nostra convinzione che questo disegno di legge nasce da uno stato di necessità che non possiamo ignorare. A nostro avviso tutta la nostra politica di esportazioni dovrebbe essere oggetto di una revisione strutturale completa e non rabberciata con provvedimenti che hanno una portata contingente. Comunque, riconoscendo lo stato delle cose, non ci opponiamo all'approvazione del disegno di legge, perché esso rappresenta pur sempre uno sforzo — sul piano contingente — per far fronte urgentemente alla situazione venutasi a creare nel campo del nostro com-

mercio di esportazione. Pertanto noi non presentiamo emendamenti, ma solo per non ritardare l'opera, sia pure limitata, che il Governo si propone. Ad evitare, però, che questo nostro atteggiamento possa essere considerato anche lontanamente consenso alla politica del Governo, ci asterremo dal voto.

C'è, però, un altro fatto che ci induce ad accentuare il nostro atteggiamento di riserbo, ed è questo: in realtà è abbastanza difficile che gli operatori, data anche la natura burocratica del comitato previsto, abbiano condizioni di imparzialità e sfuggano a possibili involuzioni operative. Sarebbe quindi opportuno che il Parlamento stesso sia messo in grado di conoscere tempestivamente la portata e gli effetti che derivano dall'applicazione di questo provvedimento.

Pertanto, a firma mia e del collega Foa, presentiamo il seguente ordine del giorno:

« La Camera impegna il Governo a riferire annualmente al Parlamento sulle operazioni di assicurazione e di finanziamento, effettuate a norma del disegno di legge 430 e sui risultati che le medesime hanno ottenuto per lo sviluppo delle esportazioni italiane ».

LECCISI. Dopo aver esaminato questo provvedimento mi sembra che i rilievi fatti da parte di alcuni onorevoli colleghi abbiano, in sostanza, ribadito il concetto che l'attuale disegno di legge sia uno strumento inadeguato ed imperfetto. Già si chiede di poterlo modificare o di poter fare qualche cosa di diverso.

Una mancata garanzia dei rischi ordinari, ad esempio, è stata considerata da taluno come una grave lacuna. È bene, poi, che l'Istituto per il commercio estero vigili attentamente su questo provvedimento, come giustamente diceva l'onorevole La Malfa.

A parte queste considerazioni, e nonostante lo scetticismo, che non possiamo nasconderci, nei risultati di questo esperimento, non possiamo disconoscere l'urgenza di fare, almeno, qualche cosa e conseguentemente daremo, con le riserve espresse, la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dall'onorevole La Malfa, se intende tradurre in emendamento le osservazioni relative all'articolo 2, sull'istruttoria e la procedura dell'assegnazione dell'assicurazione, o se le stesse possono costituire l'oggetto di un ordine del giorno che, applicato in sede di esecuzione della legge, otterrebbe lo stesso effetto senza ritardare l'entrata in vigore del provvedimento.

LA MALFA. Io non vorrei ritardare l'approvazione del provvedimento. Mi astengo dal presentare un emendamento e prego la Commissione ed il Ministro di accogliere il seguente ordine del giorno:

« Con riferimento al disposto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 430 la Commissione dichiara che la documentazione relativa alle domande di assicurazione e di riassicurazione, deve essere presentata all'Istituto per il commercio estero ».

DE COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per necessità di rapida attuazione, riterrei utile che il Governo accogliesse questo ordine del giorno:

« La X Commissione permanente (Industria e commercio) esaminato il disegno di legge n. 430, invita il Governo a promuovere con la massima sollecitudine l'emanaazione dei decreti previsti dagli articoli 2, 9 e 18 del disegno di legge ed a prendere tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per la rapida esecuzione delle norme previste nel disegno di legge stesso ».

MONTAGNANA. Mi rendo conto dell'urgenza di approvazione del testo trasmesso dal Senato, ma non posso sottacere che sull'articolo 9 è stato osservato che esso non contempla alcun rappresentante dei lavoratori.

Non è questione di modificare l'articolo; però — al punto primo — gradirei che il Ministro, in sede di attuazione, ci assicurasse che fra gli esperti previsti, saranno chiamati anche i rappresentanti dei sindacati lavoratori.

PRESIDENTE. La medesima osservazione, accennata anche dall'onorevole Marzotto, e, per quanto riguarda gli operatori, sollevata dall'onorevole Dosi, merita un chiarimento.

Poiché il testo dell'articolo consente di attuare questi suggerimenti non c'è che richiederne assicurazione al Ministro.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRESCIANI-TURRONI, *Ministro per il commercio con l'estero*. Certamente, il Governo terrà conto di quanto gli è stato suggerito, senza per questo modificare il disegno di legge. Vorrei pregare l'onorevole Marzotto di ritirare i suoi emendamenti. Al proposito desidero dissipargli un dubbio. Egli ha affermato, per sostenere la sua tesi, che l'I. N. A. non sarebbe in grado, o per lo meno non sarebbe l'organo più adatto, a questo genere di lavoro. L'I. N. A. non avrebbe una attrezzatura e dovendola creare causerebbe una certa per-

dità di tempo. Non credo che ciò sia esatto. Il regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, dice all'articolo 1:

« L'Istituto Nazionale Assicurazioni è autorizzato ad assumere la garanzia dei crediti soggetti a rischi speciali che le imprese nazionali concedono negli affari di esportazione ».

Assunto delle informazioni, ho saputo che l'I. N. A. per molti anni ha esercitato questa funzione, ha creato una propria attrezzatura ed ha potuto avere in questo campo anche un certo successo. Questa attività è stata interrotta dal 1941 al 1953. Esiste quindi una attrezzatura da parte dell'I. N. A., un certo numero di funzionari che sono degli esperti in questo ramo e la possibilità da parte di detto Istituto di avvalersi di tutta una propria organizzazione capillare. Probabilmente tutto il problema consisterà solo nell'allargare e migliorare l'attrezzatura.

Circa gli ordini del giorno il Governo li accetta pienamente. Sull'ordine del giorno Giolitti, sono d'accordo che sia dovere del Governo di tenere informato il Parlamento su tutte le attività del Governo stesso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole La Malfa credo che esso possa essere senz'altro accettato dato che l'Istituto del commercio estero è un organo del Ministero del commercio con l'estero. Debbo dire, a titolo di chiarimento, che la frase « d'intesa » venne aggiunta successivamente alla redazione del disegno di legge. L'I. N. A. è un organo di assicurazioni e si reputò opportuno dare anche all'I. N. A. una certa quale possibilità di intervento nell'istruttoria. Ma, ripeto, accetto l'ordine del giorno.

LA MALFA. Vorrei chiedere il suo parere sull'ultima parte del punto 4. Non volendo ritardare il provvedimento proporrei di presentare, al momento opportuno, una proposta di legge per sopprimere quanto in esso contenuto.

DE' COCCI, *Relatore*. Infatti, nel vecchio testo non c'era.

BRESCIANI-TURRONI, *Ministro per il commercio con l'estero*. Anche su questo punto si sono fatte molte discussioni. Si è detto: in questo progetto di legge esistono tante limitazioni circa l'assunzione dei rischi da parte dello Stato. L'esportatore potrebbe temere di affrontare rischi troppo gravi. Noi abbiamo quindi inserito una clausola che dia agli operatori una maggiore sicurezza.

Accetto anche l'ordine del giorno dell'onorevole relatore De' Cocci e le raccomanda-

zioni degli onorevoli Dosi e Montagnana assicurandoli che, in sede di applicazione dello articolo 9 saranno soddisfatti.

MARZOTTO. Per non intralciare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, per quanto abbia una posizione di netta sfiducia nei riguardi di questo provvedimento, ritiro gli emendamenti riservandomi, però, di presentare una proposta che disciplini tutta la materia anche in ordine al problema dei rischi ordinari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo rimasto alcun emendamento, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI

ART. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'articolo 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

(È approvato).

ART. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

(È approvato).

ART. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

- 1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;
- 2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
- 3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
- 4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
- 5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti;

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1953

e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

(È approvato).

ART. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

(È approvato).

ART. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 70 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

(È approvato).

ART. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

(È approvato).

ART. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riasicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(È approvato).

ART. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero,

1 rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante delle Imprese private di assicurazione;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

Con le stesse forme sono nominati il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera c) del precedente comma.

(È approvato).

ART. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

(È approvato).

ART. 11.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

(È approvato).

ART. 12.

Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

(È approvato).

ART. 13

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 14.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(È approvato).

ART. 15.

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

ART. 16.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

(È approvato).

ART. 17.

Alla spesa di cui all'articolo 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 18.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

(È approvato).

ART. 19.

È abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'articolo 15, in aumento della dotazione iniziale.

(È approvato).

TITOLO II.

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI.

ART. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

(È approvato).

ART. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti;

e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

(È approvato).

ART. 22.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

(È approvato).

ART. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua la operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge sopra citata.

(È approvato).

ART. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto,

oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà, analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b)*, mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

(È approvato).

ART. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 25, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

(È approvato).

ART. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

(È approvato).

ART. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché dagli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge medesima.

(È approvato).

ART. 29.

Alla spesa di cui all'articolo 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari ». (237).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali ». (Approvato dal Senato) (430).

Presenti	31
Astenuti	10
Votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Bonomelli, Carcaterra, Cappa, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, De Falco, Di Prisco, Dosi, Faletti, Ferrari Francesco, Foa, Galli, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Gitti, Graziosi, Leccisi, Lombardi Ruggero, Montagnana, Pignatelli, Rapelli, Sabatini, Sacchetti, Volpe e Zerbi.

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 430):

Amendola Pietro, Bigiandi, Bonomelli, Di Prisco, Ferrari Francesco, Foa, Gallico Spano Nadia, Giolitti, Montagnana e Sacchetti.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI